



Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio legislativo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio legislativo
Ministro per la semplificazione normativa

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MSN 0000810 P-
del 03/05/2011



6750717

Spett.le Dott. Rughetti
Segretario generale dell'Associazione
nazionale dei Comuni italiani (ANCI)

OGGETTO: chiarimenti sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al d.P.R. n. 160/2010 e al suo allegato tecnico.


In riscontro alla richiesta di chiarimenti, Vs. prot. 23/VSG/VN/mf-11 del 18 marzo 2011, si rileva quanto segue:

- rispetto al quesito numero 1, si ritiene che: a) i problemi di incompatibilità tra il d.P.R. n. 160/2010 e le specifiche normative di settore che prevedono procedure diverse devono essere risolti caso per caso salvaguardando i principi del procedimento unico e del non aggravio del procedimento sancito dalla legge n. 241 del 1990. In particolare, nel caso del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, come disciplinato dal d. lgs n. 152/2006 e a cui il quesito sembra fare riferimento, come noto, si prevede in capo alla Regione o Provincia se delegata la competenza all'emanazione dell'atto, nonché il coordinamento e la raccolta dei pareri necessari tramite una Conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti coinvolti. Data la sua assoluta peculiarità, in tale ipotesi, poiché è già individuato dal legislatore statale un soggetto sul quale insiste la responsabilità unitaria sin dalle prime fasi dei vari procedimenti collegati, si può ritenere opportuno, limitatamente a questo singolo caso, mantenere il procedimento in capo alla Regione o Provincia se delegata. Si ricorda, inoltre, che una specifica clausola di salvaguardia delle discipline settoriali varate dalle Regioni è espressamente prevista dall'art. 7, comma 3 del d.P.R. n. 160/2010 e, in coerenza con lo spirito della riforma della disciplina del SUAP, dovrebbe prediligere l'applicazione delle normative che prevedono l'attuazione di forme di semplificazione più avanzata; b) quanto ai casi di esclusione previsti all'art. 2, comma 4 del d.P.R. n. 160/2010, non è possibile specificare se per gli impianti ed infrastrutture energetiche l'esclusione sia "totale" ovvero se essa dipenda dalla tipologia dell'impianto energetico, poiché si tratta di una specificazione che implica valutazioni effettuate alla luce di competenze tecniche specifiche sulla base delle normative di settore, in cui sono descritti i parametri da impiegare per consentire una scelta consapevole ed informata. Le stesse considerazioni valgono per tutte le categorie elencate nella disposizione richiamata.
- Riguardo al quesito n. 2, si deve considerare l'eventualità che il problema possa ritenersi attualmente superato. Se così non fosse, in linea di massima, si dovrebbe ritenere che la disciplina applicabile sia quella vigente al momento della presentazione dell'istanza salva la

possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella per quelle istanze presentate in costanza della disciplina previgente.

3. In merito al quesito n. 3, i procedimenti automatizzato (nella fase successiva all'inizio dell'attività e concernente i controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990) e ordinario restano sospesi per il tempo necessario al compimento del sub-procedimento relativo ai "chiarimenti tecnici" ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.P.R. n. 160/2010. In tal caso, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 8 della legge n. 241/1990, la sospensione non può superare i trenta giorni.
4. Rispetto al quesito n. 4, a partire dalla premessa che il SUAP non potrebbe assumere i provvedimenti sanzionatori conseguenti ad abusi o a false dichiarazioni di competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, l'art. 10 del d.P.R. n. 160/2010 deve essere interpretato nel senso che il SUAP, al verificarsi di tali ipotesi, adotta i provvedimenti conseguenti alle decisioni della suddetta autorità. Quanto alla possibilità riconosciuta al direttore dei lavori di dichiarare l'agibilità dell'opera, in alternativa al procedimento previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, è già prevista da altre discipline regionali, come la legge n. 1 del 2007 della Regione Lombardia (art. 5, comma 1) e la legge n. 3 del 2008 della Regione Sardegna (art. 1, commi 26 e 27).
5. Riguardo, infine, al quesito n. 5, si conferma l'interpretazione che intende compreso nella dizione: "oneri comunque denominati" anche i diritti di istruttoria nella misura fissata dai Consigli comunali.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
del Ministero dello sviluppo economico
(Cons. C. Frati)



Il Capo dell'Ufficio legislativo
del Ministero per la semplificazione normativa
(Cons. A. Storto)

